

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ACCADEMIA DI FORMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato tecnico scientifico dell'Accademia di Formazione degli enti locali istituita in accordo tra la Provincia di Monza e della Brianza e Afol Monza e Brianza, secondo le previsioni "dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione di un'accademia di formazione per gli enti locali" siglato in data 10/02/2023.

### **Art. 2 – Composizione**

Il Comitato composto da 5 componenti di PROVINCIA e 5 componenti di Afol, come individuati dalle rispettive Direzioni, con apposito atto di nomina.

All'interno del Comitato sono individuati i ruoli di Coordinamento e di Segreteria. I componenti dell'organismo tecnico possono essere modificati con atto della Direzione d'appartenenza.

### **Art. 3 – Durata in carica**

Il Comitato ha durata triennale e comunque non oltre la scadenza dell'Accordo di cui all'art. 1; i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. I Componenti nominati nel corso del triennio cessano comunque allo scadere dell'incarico presso il proprio ente d'appartenenza.

### **Art. 4 – Compiti del Comitato**

Il Comitato tecnico-scientifico:

- coordina le attività svolte dall'Accademia della formazione degli enti locali;
- svolge l'attività di direzione scientifica e programmazione e approvazione dell'offerta formativa;
- effettua il monitoraggio delle attività e la valutazione degli esiti sulla base della relazione di rendicontazione annuale redatta da Afol.

### **Art. 5 – Convocazioni**

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 3 (tre) volte l'anno. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; salvo diversi casi di urgenza o di convocazione straordinaria in cui la convocazione può essere effettuata con un anticipo di n. 3 (tre) giorni rispetto alla data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.



### **Art. 6 – Programmazione e rendicontazione annuale**

Il Comitato, entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, valuta la relazione annuale di rendicontazione delle attività svolte di cui all'art. 4 del presente regolamento e redige la programmazione delle attività per i successivi 12 mesi; le relazioni di cui ai punti precedenti vengono trasmesse alle rispettive Direzioni.

Durante le riunioni periodiche del Comitato procede al monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali e riservatezza**

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto e ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

### **Art. 8 – Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione. Le modifiche al presente Regolamento sono richieste dalla maggioranza dei componenti del Comitato e approvate dal Comitato tutto che provvederà a trasmetterle alle rispettive Direzioni. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente e alla legge italiana.